

COMUNE DI STRESA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DIRETTA STREAMING E RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1. il Comune di Stresa, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto (art.14), diffonde in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
- 2. il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
- 3. non sono ammesse altre forme di ripresa.
- 4. le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti gli eventuali partecipanti esterni alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere per la trasmissione e riproduzione delle sedute consiliari, anche con la presenza, ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'articolo 5.

Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili e giudiziari

- 1. al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Sindaco richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni, e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
- 2. per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati sensibili e giudiziari o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato o sono in seduta segreta. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5.
- 3. il Sindaco, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

- 1. è vietata la diffusione sia completa che parziale delle riprese effettuate, salvo che per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es: telegiornale) e per rispettare quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del presente regolamento. La diffusione avviene solamente attraverso i canali istituzionali del Comune stesso, tranne il caso citato di emittenti televisive titolari di frequenze autorizzate o testate giornalistiche regolarmente registrate per garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
- 2. è vietata la registrazione e il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
- 3. i soggetti autorizzati a effettuare le videoregistrazioni che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Sindaco, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
- 4. restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Art. 5 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

- 1. le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
- 2. il Sindaco provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, per evitare la diffusione dei dati personali, all'interruzione della diretta streaming e disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.
- 3. nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Stresa è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il responsabile del trattamento è il Segretario salvo diversa determinazione in merito.
- 5. il Sindaco può autorizzare la diffusione in diretta delle videoriprese dei dibattiti delle sedute con pubblico presente, mediante l'utilizzo del web streaming, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari personali, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune di Stresa

Art. 6 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Stresa

- 1. il Comune di Stresa dispone la ripresa in diretta streaming e la successiva pubblicazione su internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della contestuale e successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.
- 2. le videoregistrazioni delle sedute restano disponibili sul canale istituzionale del Comune.
- 3. viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati personali, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività

istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

4. fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca

- 1. le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute del consiglio comunale da parte di giornalisti, fotoreporter ed operatori di testate giornalistiche o emittenti radiotelevisive, attenendo al diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del Titolo XII Capo I del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del Codice di deontologia relativo all'attività giornalistica di cui all'art. 139 del d.lgs. 196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese ed ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radiotelevisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine.
- 2. i rappresentanti delle testate giornalistiche e delle emittenti che vogliano effettuare le riprese dovranno accreditarsi presentando richiesta al Sindaco almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta consiliare.

Art. 8 - Modalità di ripresa

- 1. le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate negli spazi riservati al pubblico.
- 2. non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale, salvo autorizzazione da parte del Sindaco e previo pagamento di una tariffa da determinarsi con atto di Giunta Comunale.
- 3. le attività di ripresa non potranno in alcun modo arrecare disturbo allo svolgimento della seduta. Il Sindaco potrà intervenire sulle modalità di ripresa onde evitare qualsiasi interferenza con l'ordinata attività consiliare.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 – NORME DI RINVIO

1. le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

2. per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 193/2003 e s.m.i. e della normativa privacy D.Lgs. n. 51/2018 e n. 101/2018 con cui viene recepito il GDPR UE 679/2016.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entrerà in vigore nel termine di 15 gg decorrenti dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.